



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 293 del Registro del 19 MAGGIO 2026

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n.285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD SAN DONACI BIKE" per lo svolgimento della competizione sportiva ciclistica su strada denominata "MARATHON DELLE PALUDI" 2^ Edizione programmata in data 31 Maggio 2026

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare, l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 7, 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 161;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: " Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n.85 dell'11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell'8/03/2024);

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con protocollo n. 0238423 del 29/04/2026, con la quale il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD SAN DONACI BIKE" con sede legale in San Donaci alla via Lecce n. 12, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una competizione sportiva ciclistica su strada, denominata "MARATHON DELLE PALUDI" 2^



REGIONE PUGLIA

Edizione, che si svolgerà il giorno 31 Maggio 2026, con la partecipazione di circa n. 200 atleti, di categoria dilettantistica e amatoriale, uomini e donne;

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà il territorio dei comuni di San Donaci (BR) e di San Pancrazio Salentino (BR), nonché le strade provinciali SP 76 (dal Km 2,69 al Km 2,98) e SP 75 (solo attraversamento al Km. 10,57) di pertinenza della provincia di Brindisi, e non già il territorio di Mesagne, pur indicato nel percorso di gara, ma solo alcune aree private, così come comunicato dal Comune di Mesagne a mezzo nota acquisita agli atti con Protocollo n.0278029 del 18/05/2026;

ATTESO CHE con nota Protocollo n. 0265091 del 12/05/2026 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto è stato richiesto all'associazione organizzatrice della competizione di comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti ostativi all'espletamento della gara o contenenti prescrizioni, adottati dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara;

VISTI il parere favorevole all'attraversamento e al transito lungo i tratti di strade Provinciali, espresso dalla Provincia di Brindisi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi indicate, e allegato all'istanza di autorizzazione, nonché i nulla osta espressi dal comune di San Donaci e dal comune di San Pancrazio Salentino, acquisiti agli atti con Protocollo n.0278029 del 18/05/2026;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione sportiva organizzatrice dell'evento, contestualmente all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art. 9, comma 6, del C.d.S) con la polizza convenzione, composta dalla polizza assicurativa RCT n° 65/154099947 e dalla polizza Infortuni n° 77/154100098, intestata alla Unione Italiana Sport Per tutti-UISP ;

VISTA, la dichiarazione di assicurazione rilasciata da UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A con la quale si attesta che la polizza Convenzione, composta dalla polizza RCT n° 65/154099947 e dalla Infortuni n° 77/154100098 intestata alla UISP-Unione Italiana Sport Per tutti, con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/08/2025 e scadenza alle ore 24.00 del 31/08/2026, comprende la copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso terzi dei Comitati Regionali, Territoriali e Associazioni affiliate UISP per l'attività svolta, compresa l'organizzazione di manifestazioni e gare;

VISTO il certificato di affiliazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD San Donaci Bike" alla UISP- Unione Italiana Sport per tutti, per l'anno 2025/2026, con codice di affiliazione n. 26010539, acquisito agli atti con Protocollo n. 0273560 del 14/05/2026

VISTI l'elenco analitico, la planimetria e la cronotabella del percorso di gara, allegati all'istanza di autorizzazione;

VISTO, inoltre, il Piano di Gestione ed Emergenza, con la tabella di calcolo del livello di rischio, in cui sono descritte le misure organizzative, di sicurezza e di gestione dell'emergenza



REGIONE PUGLIA

adottate per lo svolgimento della manifestazione, acquisito agli atti con Protocollo n. 0273560 del 14/05/2026;

VISTA la comunicazione liberatoria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della stessa nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD SAN DONACI BIKE" con sede legale in San Donaci alla via Lecce n. 12, allo svolgimento della competizione sportiva ciclistica su strada, denominata "MARATHON DELLE PALUDI" 2^ Edizione, che si svolgerà il giorno 31 Maggio 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente le seguenti prescrizioni :

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti, impegnati nella competizione, con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno un'ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il



REGIONE PUGLIA

pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;

- dare la massima pubblicità alla manifestazione, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- far rispettare rigorosamente il percorso indicato nell'istanza di autorizzazione ;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, dare preavviso di almeno 24 ore alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- mettere in atto, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara, secondo quanto previsto dai regolamenti della Federazione ciclistica italiana e dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, richiamato in premessa;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di idonei materiali protettivi (balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento), in prossimità dei tratti più pericolosi del percorso;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive previste in materia di gare ciclistiche;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla provincia di Brindisi e negli atti di nulla osta espressi dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara, richiamati in premessa.

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara l'intero percorso sia ripulito da cartelli, nastri segnaletici e da eventuali rifiuti e che sia ripristinato puntualmente lo stato dei luoghi.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla competente Prefettura di Brindisi, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di San Donaci e di San Pancrazio Salentino, e gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel



REGIONE PUGLIA

presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per garantire il regolare svolgimento della competizione.

È fatto obbligo alle forze di polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della gara per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e della sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e negli altri atti richiamati in premessa.

Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose o animali derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
Dott. Cristian Casili